

sostenute per la partecipazione espositiva - si precisa che, nonostante l'Italia abbia predisposto, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 6 aprile 2006, le modalità applicative della decisione assunta dalla Commissione, quest'ultima ha ritenuto comunque opportuno deferire lo Stato italiano alla Corte di Giustizia per mancato adempimento all'obbligo di recupero, in quanto le ingiunzioni di pagamento pendenti nei confronti dei singoli beneficiari degli aiuti sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, i quali, in numerosi casi, hanno deciso di sospenderne l'esecuzione.

Con riferimento al procedimento C 8/2004 – nel corso del quale la Commissione ha deciso, con atto in data 16.03.2005, il recupero degli aiuti concessi in favore delle società recentemente quotate in borsa, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento n. 794/2004/CE, artt. 9, 10 e 11 – si sottolinea che la decisione stessa della Commissione è stata, ai sensi dell'art. 230 TCE, impugnata dal Governo Italiano di fronte alla Corte di Giustizia per ottenerne l'annullamento e che, inoltre, le singole ingiunzioni di pagamento emanate nei confronti dei destinatari specifici degli aiuti sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, i quali ne hanno sospeso l'esecuzione in molteplici casi.

A causa di tali circostanze, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, per sentire dichiarare la mancata attuazione della decisione di recupero.

Aiuti per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero

Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 81/1997	Sgravi Fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Ricorso 10.05.2007
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti e esposizioni all'estero	Ricorso 12.03.2008
CR 57/2003	Proroga della legge Tremonti Bis	Ricorso 11.03.2008
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Ricorso 11.03.2008

L'ultima delle categorie individuate ricomprende i casi in relazione ai quali, al 31 dicembre 2008, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, previo Ricorso da parte della Commissione, ha dichiarato con sentenza la mancata attuazione da parte dell'Italia della "decisione di recupero" precedentemente assunta dalla Commissione stessa.

In relazione al procedimento 27/1999 - nel cui iter la Commissione ha emanato in data 5.6.2002 una decisione di recupero (2003/193/CE) degli aiuti di Stato erogati nella forma di esenzioni fiscali e concessioni di prestiti agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici organizzate nella forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico (legge n. 549 del 1995, art. 3 commi 69 e 70) – si precisa che la stessa decisione della Commissione è stata impugnata dall'Italia di fronte alla Corte di Giustizia, ex art. 230 TCE, per ottenerne l'annullamento e che il giudizio relativo, al 31 dicembre 2008, risulta ancora pendente. La Commissione, nel frattempo, ha emanato un'ulteriore decisione con la quale ha disposto il deferimento dell'Italia di fronte alla Corte di Giustizia, per sentire dichiarare la mancata attuazione della precedente decisione di recupero. (Procedura n. 2006/2456 C-207/05)

In proposito la Corte di giustizia, con sentenza in data 01.06.2006, ha accolto il ricorso espresso dalla Commissione e ha dichiarato l'Italia obbligata al recupero degli aiuti. Successivamente la Commissione ha ritenuto opportuno avviare la sequenza propriamente contenziosa della procedura di infrazione, la quale, al 31 dicembre 2008, risulta pertanto pervenuta alla fase del Parere Motivato ai sensi dell'art. 228. Al riguardo, tuttavia, le autorità italiane hanno addotto di aver assunto i provvedimenti idonei a favorire il recupero degli aiuti contestati, mediante attivazione di due distinti procedimenti amministrativi interni: uno di essi, attinente al recupero delle agevolazioni sui prestiti, è stato deferito alla competenza del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro; l'altro, concernente le esenzioni fiscali, viene attualmente gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto inerisce al procedimento di rientro delle agevolazioni sui prestiti, il Dipartimento del Tesoro ha precisato che la pratica risulta sostanzialmente conclusa, essendo state integralmente riscosse le somme iscritte a ruolo a titolo sia di agevolazioni sui prestiti, sia di sanzioni previste dalla legge 62/2005 che ha disciplinato il recupero medesimo. Di conseguenza è stato accreditato, sul conto corrente speciale impignorabile, previsto dall'art. 27 della legge citata, l'importo di complessivi Euro 7.424.664,16, il quale non può ancora ritenersi definitivamente acquisito alle entrate dello Stato prima della decisione nel merito dei numerosi ricorsi promossi, al riguardo, di fronte ai giudici nazionali.

**Aiuti per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione
da parte dell'Italia della decisione di recupero**

Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 49/1998 P.I. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione(Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

PAGINA BIANCA

PARTE II

ANALISI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia ricomprende, in questa seconda edizione della Relazione semestrale, non solo le procedure di infrazione, ma anche le sentenze emanate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee a chiusura di rinvii pregiudiziali proposti da giudici nazionali italiani e stranieri.

Con riferimento, in particolare, alle procedure di infrazione, è stata compilata per ciascuna di esse un'apposita scheda contenente le informazioni maggiormente rilevanti: tipologia di procedura, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio della procedura ed impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 159 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure, nell'ordine seguente:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari Esteri,
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Istruzione, Università e Ricerca
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione delle merci e delle persone
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima dell'inserimento delle schede analitiche, si è proceduto alla redazione di un breve prospetto riepilogativo delle procedure attive, recante indicazione degli estremi numerici, dell'oggetto, del tipo di contestazione ("violazione del diritto comunitario", oppure mancata attuazione del diritto comunitario) e dello stadio attuale della procedura.

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

Il presente settore concerne, attualmente, 5 procedure di infrazione, di cui numero 4 procedure hanno ad oggetto la mancata attuazione di direttive comunitarie, mentre una sola procedura riguarda una presunta violazione del diritto comunitario.

Nell'ambito delle procedure considerate, numero 2 procedure si trovano già transitate alla fase contenziosa di fronte alla Corte di Giustizia (la n. 2007/0081 e la n. 2001/2178 risultano attestate al passaggio procedurale del Ricorso di fronte al giudice comunitario).

A parte l'isolata eccezione della n. 2001/2178, le procedure attinenti al settore in esame sono state tutte instaurate recentemente, in quanto risalenti prevalentemente al 2008.

**PROCEDURE DI INFRAZIONE
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2008/557	Mancato recepimento direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	PM	No
Scheda 2 2008/0428	Mancato recepimento direttiva 2007/16/CE coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanta riguarda il chiarimento di talune definizioni.	PM	No
Scheda 3 2008/0427	Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No
Scheda 4 2007/0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità in materia di riparazione del danno ambientale	RC (C-313/08)	No
Scheda 5 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	RC. (C-326/07)	No

Scheda 1 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/557 – ex art. 226 TCE**

"Mancata attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro

Violazione

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2006/43/CE, concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, la quale modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE.

L'art. 53 della direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 giugno 2008, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

Poichè la Commissione non ha ricevuto tale comunicazione entro il termine debito, essa ritiene non sussista, allo stato attuale, nessun provvedimento nazionale di recepimento della direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non implica oneri per bilancio dello stato

Scheda 2 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/428 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/16/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 85/611/CEE – concernente il coordinamento delle disposizioni relative a taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)».

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C (2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/16/CE, che stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

Infatti, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 23 marzo 2008, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le autorità italiane hanno dato seguito alla lettera della Commissione stessa con nota del 19 agosto 2008, dalla quale risulta che l’Italia non avrebbe ancora emanato i provvedimenti idonei al recepimento, al proprio interno, della normativa in oggetto.

Pertanto, la Commissione europea ha ribadito la propria posizione attraverso l’invio di un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 27 novembre 2008, ha comunicato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2008/427 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/14/CE, modificativa della direttiva 2004/109/CE.

Infatti, ai sensi dell’art. 24 della Direttiva 2007/14/CE dell’8.3.2007, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di adozione della stessa, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risulta la trasposizione della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari Economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2007/0081 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata recepimento direttiva 2003/58/CE".

Settore: Affari economici e Finanziari

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la mancata attuazione integrale, entro il 31 dicembre 2006, delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/58/CE, relativa ai requisiti di pubblicità per quanto riguarda taluni tipi di società, in modifica della direttiva 68/151/CEE.

L'art. 2 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati membri adottino, entro il 31 dicembre 2006, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

In data 12 aprile 2007 le autorità italiane hanno rilevato, tramite una nota del Ministero dello Sviluppo economico, che la direttiva 2003/58/CE sarebbe stata recepita nell'ordinamento interno attraverso il D.P.R. 581/1995, l'art. 31 della Legge 340/2000 e l'art. 9 del D. L. 7/2007.

In seguito, con nota del 18 aprile 2007, hanno comunicato il testo della L. 40/2007, di conversione del decreto 7/2007.

Tuttavia, anche a seguito di tali comunicazioni, la Commissione, in data 11 giugno 2007, ha espresso perplessità sull'effettiva trasposizione dell'art. 1, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva in oggetto, chiedendo chiarimenti a riguardo.

In replica, le autorità nazionali hanno ribadito che la direttiva stessa ha ottenuto una completa attuazione, menzionando, a tale proposito, gli interventi normativi già comunicati, senza citarne di ulteriori.

Pertanto, la Commissione ritiene che l'art. 1, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2003/58/CE non abbia ancora ricevuto attuazione nell'ordinamento nazionale italiano.

All'inizio del 2009, al fine di superare la vertenza in questione, è stato presentato dal Governo un emendamento al disegno di legge Comunitaria 2008 (AS 1078).

Si anticipa, in questa sede, che la presente procedura è stata oggetto di archiviazione, in forza di decisione assunta dalla Commissione nel I° semestre 2009.

Stato della Procedura

Il data 11 luglio 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso ex art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.